



COMUNE DI CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 32
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 26/03/2018 in sessione Straordinaria di Seconda convocazione.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI

L'anno duemiladiciotto, addì ventisei del mese di marzo alle ore 09:25 in Civitavecchia, nella Sala Consigliare del Palazzo Comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Seconda convocazione.

Sono presenti i Consiglieri:

1	COZZOLINO ANTONIO	P	14	CARDINALE SALVATORE	P
2	MENDITTO DARIO	P	15	GIROLAMI LUCIANO	A
3	D'AMBROSIO ELENA	P	16	RICCETTI ALESSANDRA	P
4	BARBANI CLAUDIO	P	17	PIENDIBENE MARCO	P
5	FLOCCARI FULVIO	P	18	STELLA PAOLA RITA	A
6	BRIZI DANIELE	P	19	DI GENNARO MARCO	P
7	TRAPANESI FABRIZIA	P	20	MECOZZI MIRKO	A
8	PUCCI MARCO	A	21	GRASSO MASSIMILIANO	P
9	MANUNTA MATTEO	P	22	PERELLO DANIELE	P
10	FORTUNATO FRANCESCO	P	23	DE PAOLIS SANDRO	P
11	RIGHETTI FABRIZIO	P	24	D'ANGELO ANDREA	A
12	LA ROSA EMANUELE	A	25	SCILIPOTI PATRIZIO	P
13	LA ROSA ROLANDO	P			

PRESENTI: 19

ASSENTI: 6

Accertato il numero legale per la validità dell'adunanza Il Presidente del Consiglio, Prof. Dario Menditto, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste Il Segretario Generale Caterina Cordella.

Sono presenti gli Assessori: D'ANTO' VINCENZO, CECCARELLI ALESSANDRO, TUORO FLORINDA

Assumono le funzioni di scrutatori i Signori: BRIZI DANIELE, RIGHETTI FABRIZIO, GRASSO MASSIMILIANO

Illustra il provvedimento l'assessore Tuoro.

Escono i consiglieri Di Gennaro e Perello – presenti 17.

Il Presidente invita i presenti al rispetto dei tempi degli interventi.

Per dichiarazioni di voto interviene il consigliere Piendibene.

Il Presidente fa presente che il consigliere Righetti ha presentato un emendamento provvisto dei pareri prescritti.

Escono i consiglieri Piendibene, La Rosa Rolando, Grasso, Riccetti e De Paolis – presenti 12.

OMISSIS

E pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Esaminata l'allegata proposta n. 37 del 06/03/2018 dell'ufficio Bilancio e Partecipate;
- Visto l'emendamento presentato dal consigliere Righetti prot. n. 22727 del 13/03/2018;
- Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto il parere di conformità alle norme vigenti espresso dal Segretario Generale;
- Visto il parere espresso dalla Conferenza dei Capigruppo nella seduta del 13/03/2018;
- Visto l'esito della votazione sull'emendamento prot. n. 22727 del 13/3/2018 presentato dal consigliere Righetti, accertata dagli scrutatori signori: Brizi, Righetti, proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato:

PRESENTI	12	VOTANTI	12
FAVOREVOLI	11		
CONTRARI	1 (Scilipoti)		

L'emendamento è approvato

Rientrano in aula i consiglieri Piendibene, Grasso e De Paolis – presenti 15.

- Visto l'esito della votazione sulla proposta, così come risulta modificata dall'emendamento precedentemente votato ed approvato, accertata dagli scrutatori signori: Brizi, Righetti e Grasso, proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato:

PRESENTI	15	VOTANTI	15
FAVOREVOLI	11		
CONTRARI	4 (Piendibene, Grasso, De Paolis e Scilipoti)		

DELIBERA

1. Approvare l'allegata proposta n. 37 del 06/03/2018 dell'ufficio Bilancio e Partecipate facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così come risulta modificata dall'emendamento precedentemente votato ed approvato.
2. Successivamente, con separata votazione il presente provvedimento viene dichiarato, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000, immediatamente eseguibile con voti favorevoli 11 e contrari 4 (Piendibene, Grasso, De Paolis e Scilipoti) su presenti e votanti n. 15 consiglieri.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI

Premesso che:

- la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
 - l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 - la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
 - il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.139 del 06/06/2014 ha approvato il regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI);

Ricordato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Visti, del citato regolamento TARI, in particolare:

- l'articolo 11. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio:

1. *Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.*
2. *Non sono, in particolare, soggette a tariffa:*
 - a) *le superfici adibite all'allevamento di animali;*

- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti);
 - b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

- l'articolo 18. Occupanti le utenze domestiche:

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

- l'articolo 28. Agevolazioni:

1. Utenze non stabilmente attive: riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile e numero di componenti del nucleo familiare pari a quello del nucleo del dichiarante;
2. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 24.

Considerato, di modificare gli articoli sopra citati del regolamento TARI nel seguente modo:

- l'articolo 11. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio:

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Cat.	Descrizione	Riduzione superficie %
20	Attività industriali con capannone di produzione	30%
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	30%
19	Carrozzerie	30%

19	<i>Autofficine in genere ed elettrauto</i>	25%
4	<i>Distributori di carburante</i>	25%
18	<i>Attività artigianali tipo bottega</i>	20%
11	<i>Studio medico, odontotecnici, dentisti, veterinari</i>	20%
25	<i>Supermercati</i>	10%
28	<i>Ipermercati generi misti</i>	20%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) *indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;*
- b) *comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (formulario rifiuti).*

- l'articolo 18. Occupanti le utenze domestiche:

7. *Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione delle liste di carico dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.*

- l'articolo 28. Agevolazioni:

1. *La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:*

a) *agevolazione del 30% della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza ricadenti nelle categorie "Alberghi con ristorante" e "Alberghi senza ristorante" con superficie complessiva superiore a mq 1.000; tale agevolazione non è cumulabile con altre riduzioni/agevolazioni.*

2. *Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.*

3. *Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 24.*

Richiamati i commi 641-668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, modificare gli articoli 11,18 e 28 del regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in forza dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997 e sulla base del quadro normativo vigente;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n.21709 in data 08/03/2018 ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012);

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il DM Interno in data 09/02/2018, con il quale è stato prorogato al 31/03/2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2018;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) **Di modificare** gli articoli 11, 18 e 28 del regolamento per la disciplina della tassa rifiuti solidi urbani (TARI) approvato con determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.139 del 06/06/2014 nel seguente modo:

- l'articolo 11. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio:

1. *Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.*
2. *Non sono, in particolare, soggette a tariffa:*
 - a) *le superfici adibite all'allevamento di animali;*
 - b) *le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;*
 - c) *le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.*
3. *Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.*

<i>Cat.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Riduzione superficie %</i>
20	<i>Attività industriali con capannone di produzione</i>	30%
21	<i>Attività artigianali di produzione beni specifici</i>	30%
19	<i>Carrozzerie</i>	30%
19	<i>Autofficine in genere ed elettrauto</i>	25%
4	<i>Distributori di carburante</i>	25%
18	<i>Attività artigianali tipo bottega</i>	20%
11	<i>Studio medico, odontotecnici, dentisti, veterinari</i>	20%
25	<i>Supermercati</i>	10%
28	<i>Ipermercati generi misti</i>	20%

4. *Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:*

- c) *indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER*;
- d) *comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (formulario rifiuti)*.

- l'articolo 18. Occupanti le utenze domestiche:

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione delle liste di carico dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

- l'articolo 28 Agevolazioni:

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) agevolazione del 30% della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza ricadenti nelle categorie "Alberghi con ristorante" e "Alberghi senza ristorante" con superficie complessiva superiore a mq 1.000; tale agevolazione non è cumulabile con altre riduzioni/agevolazioni.

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 24.

- 2) **Di dare atto che** le modifiche al regolamento per la disciplina alla tassa rifiuti TARI entrano in vigore il 01/01/2018;
- 3) **Di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 4) **Di pubblicare** il presente regolamento:
- ◆ sul sito internet del Comune, sezione trasparenza
 - ◆ all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
- 5) **Di garantire** inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

PROPOSTA EMENDATA

Premesso che:

-la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.139 del 06/06/2014 ha approvato il regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI);

Ricordato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Visti, del citato regolamento TARI, in particolare:

- l'articolo 11. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio:

Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

le superfici adibite all'allevamento di animali;

le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono: indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti);

comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

- l'articolo 18. Occupanti le utenze domestiche:

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

- l'articolo 28. Agevolazioni:

1. Utenze non stabilmente attive: riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile e numero di componenti del nucleo familiare pari a quello del nucleo del dichiarante;

2. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 24.

- l'articolo 37. Riscossione:

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

Considerato, di modificare gli articoli sopra citati del regolamento TARI nel seguente modo:

- l'articolo 11. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio:

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

le superfici adibite all'allevamento di animali;

le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Cat.	Descrizione	Riduzione superficie %
20	Attività industriali con capannone di produzione	30%
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	30%
19	Carrozzerie	30%
19	Autofficine in genere ed elettrauto	25%
4	Distributori di carburante	25%
18	Attività artigianali tipo bottega	20%
11	Studio medico, odontotecnici, dentisti, veterinari	20%
25	Supermercati	10%

28	Ipermercati generi misti	20%
----	--------------------------	-----

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono: indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER; comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (formulario rifiuti).

- l'articolo 18. Occupanti le utenze domestiche:

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione delle liste di carico dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

- l'articolo 28. Agevolazioni:

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) agevolazione del 30% della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza ricadenti nelle categorie "Alberghi con ristorante" e "Alberghi senza ristorante" con superficie complessiva superiore a mq 1.000; tale agevolazione non è cumulabile con altre riduzioni/agevolazioni.

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 24.

-l'articolo 37. Riscossione:

1. Il Comune riscuote la Tari dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per imposta e tributo provinciale; l'importo è suddiviso in rate le cui scadenze sono stabilite annualmente con delibera di Giunta Comunale.

Richiamati i commi 641-668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, modificare gli articoli 11,18, 28 e 37 del regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in forza dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997 e sulla base del quadro normativo vigente;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n. 21709 in data 8/3/2018 ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012);

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il DM Interno in data 09/02/2018, con il quale è stato prorogato al 31/03/2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2018;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

-la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

-la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di modificare gli articoli 11, 18 e 28 e 37 del regolamento per la disciplina della tassa rifiuti solidi urbani (TARI) approvato con del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.139 del 06/06/2014 nel seguente modo:

- l'articolo 11. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio:

- *Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.*
- *Non sono, in particolare, soggette a tariffa:*
- *le superfici adibite all'allevamento di animali;*
- *le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;*

- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
- Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Cat.	Descrizione	Riduzione superficie %
20	Attività industriali con capannone di produzione	30%
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	30%
19	Carrozzerie	30%
19	Autofficine in genere ed elettrauto	25%
4	Distributori di carburante	25%
18	Attività artigianali tipo bottega	20%
11	Studio medico, odontotecnici, dentisti, veterinari	20%
25	Supermercati	10%
28	Ipermercati generi misti	20%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (formulario rifiuti).

- l'articolo 18. Occupanti le utenze domestiche:

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione delle liste di carico dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

- l'articolo 28 Agevolazioni:

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) agevolazione del 30% della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza ricadenti nelle categorie "Alberghi con ristorante" e "Alberghi senza ristorante" con superficie complessiva superiore a mq 1.000; tale agevolazione non è cumulabile con altre riduzioni/agevolazioni.

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 24.

-l'articolo 37. Riscossione:

1. Il Comune riscuote la Tari dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per

imposta e tributo provinciale; l'importo è suddiviso in rate le cui scadenze sono stabilite annualmente con delibera di Giunta Comunale.

2. Di dare atto che le modifiche al regolamento per la disciplina alla tassa rifiuti TARI entrano in vigore il 01/01/2018;
3. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
4. Di pubblicare il presente regolamento:
 - sul sito internet del Comune, sezione trasparenza;
 - all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi;
 - Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Prof. Dario Menditto

Atto firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

Caterina Cordella

Atto firmato digitalmente